

REGOLAMENTO STRUTTURE PORTUALI COMUNE DI COMO **(delibera C.C. n. 17 del 25.03.2002)**

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri di assegnazione dei posti di ormeggio e le norme di esercizio afferenti i porti e gli approdi di cui al successivo articolo 2. Esso vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, i beni e le infrastrutture comprese negli stessi.

Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la normativa regionale vigente in materia.

Art. 2 – Descrizione delle strutture portuali destinate all'ormeggio

Le strutture portuali site nel Comune di Como destinate all'ormeggio sono costituite dai seguenti porti ed approdi:

- porto di Marina: della consistenza di n° 195 posti di ormeggio;
- porto di Sant'Agostino: della consistenza di n° 101 posti di ormeggio;
- porto di Tavernola: della consistenza di n° 34 posti di ormeggio;
- molo di San Giorgio: della consistenza di n° 6 posti di ormeggio;
- approdo di Villa Olmo: della consistenza di n° 9 posti di ormeggio.

Detti impianti sono individuati nella planimetria allegata al presente regolamento.

Il molo di San Giorgio, data la particolarità dell'ubicazione e la contenuta disponibilità di posti-barca, viene riservato all'ormeggio delle unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti e di quelli di proprietà del Comune di Como e dell'Ente gestore.

Art. 3 – Ente Gestore

La gestione delle strutture di ormeggio, meglio definite al precedente articolo 2, è affidata ad apposito Ente Gestore da individuare ai sensi dell'art. 113 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, modificato dall'art. 35 della Legge 28/12/2001 n. 448.

Detto Ente Gestore vigilerà affinché siano rispettate le norme generali previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. A tal fine potrà impartire disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito delle strutture portuali.

L'Ente medesimo vigilerà su tutta l'organizzazione portuale, con potestà di controllo sia sui natanti che sulle persone e su tutte le infrastrutture locali afferenti le strutture portuali.

L'Ente Gestore procederà alla assegnazione dei posti di ormeggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

TITOLO II – NORME DI ASSEGNAZIONE

Art. 4 – Bando

L'Ente Gestore assegna i posti di ormeggio per ogni singola struttura portuale, previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

La durata delle assegnazioni è fissata in anni tre, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Le assegnazioni effettuate nel corso del triennio scadranno comunque al termine del triennio indicato nel bando.

Il bando per l'assegnazione dei posti di ormeggio deve essere pubblicato per almeno trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché, per estratto, sui quotidiani locali.

Il bando contiene:

- il contingente dei posti di ormeggio da assegnare per ciascuna struttura portuale;
- le procedure di assegnazione dei posti di ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle riserve di posti e delle precedenza;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- il termine entro il quale avverrà la pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, che non potrà essere superiore a 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande;
- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti di ormeggio;
- le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
- le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
- le responsabilità dell'Ente Gestore e degli assegnatari.

Fatta eccezione per il primo triennio il bando per l'assegnazione dei posti barca dovrà essere pubblicato almeno sei mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione dell'ormeggio viene presentata, entro i termini previsti dal relativo bando, in bollo, dal proprietario dell'unità di navigazione all'Ente Gestore, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con timbro postale di partenza compreso nel periodo fissato con apposito provvedimento dell'Ente Gestore, ovvero direttamente al medesimo Ente Gestore sempre nel periodo indicato dal bando.

Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.

Non sono ammesse:

- più domande per la medesima unità di navigazione da parte di soggetti diversi;
- più domande, da parte di uno stesso soggetto, per più unità di navigazione di proprietà.

Nel caso in cui fosse accertata violazione dei divieti di cui sopra i richiedenti verranno esclusi dall'assegnazione.

La domanda deve contenere le indicazioni anagrafiche del richiedente e deve essere completa dei dati riguardanti l'unità di navigazione.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione per l'occupazione di spazio acqueo da destinarsi all'ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento e la struttura portuale prescelta.

L'Ente Gestore predisporrà, nel rispetto della normativa regionale in vigore, apposito modello di domanda contenente tutti i dati e le informazioni che il richiedente dovrà fornire.

In particolare nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si chiede il posto barca;
- di essere disposto ad accettare il posto che verrà assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di impegnarsi a non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- per tutte le unità di navigazione: fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione;
- per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti;

- per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolate ovvero copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate dotate di motore.

Per usufruire dei diritti di riserva e di precedenza deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall'autorità comunale ai sensi del D.P.R. n° 616/77;
- per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a tre mesi, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.;
- altre certificazioni utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.

Le domande eventualmente pervenute fuori dai termini fissati dal bando verranno collocate, nell'ordine cronologico di registrazione da parte dell'Ente Gestore, in una lista di attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie.

Art. 6 – Riserva dei posti di ormeggio

L'Ente Gestore riserva le seguenti quote di posti barca disponibili da individuarsi nell'ambito delle strutture portuali:

- n° 3 posti-barca per fronteggiare situazione di emergenza meteomarina,
- n° 3 posti-barca a favore della categorie svantaggiate di cui alla Legge n° 104/92
- n° 6 posti-barca per la sosta breve gratuita, sino ad un massimo di 12 ore.

Art. 7 – Precedenza nelle assegnazioni

Per l'assegnazione dei posti di ormeggio l'Ente Gestore procede dando precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
- unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n° 1 posto di ormeggio da individuarsi nell'ambito delle strutture portuali, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione, limitatamente a n° 1 posto di ormeggio da individuarsi nell'ambito delle strutture portuali, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n° 1 posto di ormeggio, da individuarsi nell'ambito delle strutture portuali, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.

Art. 8 – Modalità di assegnazione

Per ogni singola struttura portuale l'Ente Gestore, definiti in sede di bando i posti di ormeggio riservati all'emergenza meteomarina, esclusi dall'assegnazione, procederà:

1) ad assegnare i posti barca ai soggetti rientranti nelle categorie svantaggiate di cui alla Legge n° 104/92, sino alla concorrenza dei posti loro riservati dal bando di assegnazione. Nel caso in cui il numero dei soggetti aventi diritto alla riserva ecceda il numero complessivo dei posti riservati dal bando alle singole categorie, l'Ente Gestore procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

2) successivamente, definite le precedenze così come stabilito dal precedente articolo 7, procederà alla assegnazione dei posti residui, mediante sorteggio aperto al pubblico, fra tutte le domande trasmesse nei tempi utili previsti dal bando. Sarà garantita precedenza alle unità di

navigazione di proprietà di residenti nel Comune di Como, per il loro uso diretto, sino ad un massimo del 20% dei posti barca disponibili per singola struttura.

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini fissati dal bando.

Art. 9 – Graduatoria e pubblicità

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti di ormeggio, l'Ente Gestore redige, per ogni porto o approdo lacuale, una graduatoria ufficiale delle domande, indicante per ciascun richiedente il numero di assegnazione del posto di ormeggio.

Detta graduatoria viene pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione l'Ente Gestore provvede alla concessione dei posti di ormeggio.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Qualora un assegnatario rinunci al posto di ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.

Art. 10 – Adempimenti degli assegnatari.

Gli assegnatari degli ormeggi, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di assegnazione, devono:

a) provvedere al pagamento del canone d'uso, nella misura stabilita dal successivo articolo 11, facendo pervenire all'Ente Gestore la parte denominata "attestazione" del bollettino di versamento;

b) consegnare all'Ente Gestore fotocopia delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 23.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

Esperate tutte le formalità di cui sopra l'Ente Gestore provvede a consegnare agli assegnatari dell'ormeggio apposito contrassegno predisposto secondo i modelli stabiliti dall'Ente medesimo, che dovrà essere applicato sul natante con le modalità stabilite al successivo articolo 19.

Durante tutto il periodo di assegnazione del posto barca, l'assegnatario dovrà, a pena di decadenza, comunicare all'Ente Gestore tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

Art. 11 – Canoni d'uso

Il canone d'uso viene determinato moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto delle imbarcazioni, con un minimo fisso di mq. 10.

Il canone annuo viene arrotondato all'euro superiore.

Per l'anno 2002 i canoni vengono così stabiliti:

- Porto di Marina: euro 60 al mq., con un minimo di 600 euro;

- Porto di Sant'Agostino:

- Posti "in acqua": euro 45 al mq., con un minimo di 450 euro;

- Posti "sulle gradinate – numeri da 49 a 85": euro 20 al mq., con un minimo di 200 euro;

- Porto di Tavernola: euro 25 al mq., con un minimo di 250 euro;

- Approdo di Villa Olmo: euro 15 al mq., con un minimo di 150 euro.

I canoni sopra indicati sono aggiornati annualmente in base alla variazione degli indici istat-costi della vita. Gli stessi dovranno essere corrisposti in unica soluzione annua anticipata non frazionabile. Limitatamente alle assegnazioni effettuate nel secondo semestre dell'anno il canone sarà determinato in ragione di una semestralità.

Il Comune di Como, per motivate esigenze, su proposta dell'Ente Gestore e previo assenso della Regione Lombardia, potrà modificare in qualsiasi tempo l'entità di tali canoni.

TITOLO III – MODALITA' D'USO

Art. 12 – Norme generali

- a) Non è consentita la cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato;
- b) E' vietato lo scambio di posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato;
- c) Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo d);
- d) La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Ente Gestore, per le eventuali variazioni del canone d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto di ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione; nel caso in cui l'unità di navigazione avesse esigenze diverse è consentito il cambio di ormeggio fra assegnatari, solo se espressamente autorizzato dall'Ente gestore.
- e) La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto di occupazione del posto di ormeggio. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Ente Gestore, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.

Art. 13– Spazi per ormeggi

La disposizione delle unità di navigazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato nella planimetria di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Nei posti barca dell'approdo di Villa Olmo e in quelli del porto di Sant'Agostino contrassegnati con i numeri da 49 a 85, siti a lato della gradinata, potranno essere ormeggiate unità di dimensioni massime fuori tutto di mt. 5,00 di lunghezza e di mt. 1,60 di larghezza e stazza massima fino a 1000 kg.

Nei posti "in acqua" del Porto di Sant'Agostino, del Porto Marina e del Molo di San Giorgio potranno essere ormeggiate unità di dimensioni compatibili con gli stalli rappresentati nelle citate planimetrie.

L'Ente Gestore, nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento, predispone e aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi nelle strutture portuali. Nel piano sono definite le aree dedicate a ormeggi continuativi e non continuativi e le aree dedicate a campi boa. Il piano degli ormeggi è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 14– Disposizioni per invasature ed argani

Gli assegnatari dei posti barca sulle gradinate potranno collocarvi, semplicemente appoggiata, una invasatura per facilitare la corretta sistemazione dell'unità di navigazione. Su tale invasatura potrà essere installato un argano a condizione che l'ingombro massimo dell'unità non superi le dimensioni di lunghezza di mt. 5 e di mt. 1,60 di larghezza. Le invasature dovranno essere mantenute in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

Art. 15– Disposizioni per esecuzione lavori di manutenzione

Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione e di drenaggio, potrà essere chiesto agli assegnatari del posto barca un temporaneo allontanamento dell'unità per consentire il corretto svolgimento dei lavori stessi e questo senza l'obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto laddove la durata dell'intervento fosse inferiore a 30 giorni.. Laddove si eccedesse tale durata verrà applicata una proporzionale riduzione del canone commisurata al periodo di mancato utilizzo.

Art. 16– Ormeaggio di emergenza per eventi atmosferici

Per comprovati casi di avaria o forza maggiore è consentito l'accesso alle strutture portuali o l'ormeaggio a qualsiasi unità nei posti liberi a disposizione. Di tale ormeaggio dovrà essere data immediata comunicazione all'Ente Gestore.

La durata dello stazionamento non potrà essere superiore a giorni 5. La permanenza oltre tale periodo, per causa di forza maggiore, dovrà essere autorizzata dall'Ente Gestore, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata idonea domanda. Scaduto infruttuosamente il termine assegnato l'Ente Gestore provvederà alla rimozione dell'unità di navigazione con propri mezzi, con addebito al proprietario del natante delle spese relative alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché dei costi dell'eventuale rimessaggio.

Art. 17– Ormeaggi supplementari per manifestazioni sportive

L'Ente Gestore in occasione di manifestazioni nautiche e sportive organizzate sul lago e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, si riserva di disporre ormeaggi supplementari provvisori, senza peraltro dovere agli assegnatari degli ormeaggi alcunché in conseguenza di eventuale disagi loro derivati.

Art. 18– Manovre nei porti e per l'ormeaggio

Le manovre di ormeaggio dovranno avvenire nel rispetto delle norme della navigazione e, in particolare, con l'uso del motore e della voga. Nello specchio d'acqua all'interno del molo o nelle immediate vicinanze dell'imboccatura di ingresso, le manovre dovranno avvenire a velocità minima a marcia innestata, comunque inferiore ai tre nodi, e non dovranno arrecare intralcio e pericolo ai mezzi in servizio o in manovra della "Navigazione Laghi di Como".

Nella stessa area è fatto divieto di manovre a vela.

All'ormeaggio è fatto obbligo di tenere i motori al minimo regime e per il tempo minimo indispensabile.

Art. 19 – Ormeaggio al posto assegnato

L'unità di navigazione dovrà essere ormeaggiata al posto assegnato corrispondente al contrassegno fornito, in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'utente. In particolare ogni unità dovrà essere dotata di un congruo numero di parabordi.

Il contrassegno dovrà essere esposto, in modo ben visibile, sul lato dell'unità rivolta verso l'ormeaggio.

E' vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeaggio predisposte, essendo responsabili dei danni arrecati a quelle di uso generale.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione in relazione al modo in cui essa è stata ormeaggiata.

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di alare a terra od ormeggiare in altro luogo le unità di navigazione che, per qualsiasi motivo, possano causare danni alle attrezzature o intralcio alla navigazione dandone avviso all'assegnatario del posto barca, il quale sarà però tenuto a rifondere all'Ente Gestore i costi sostenuti.

Art. 20 – Norme antincendio e antinquinamento

Le imbarcazioni ormeeggiate dovranno osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale:

- 1) è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulla banchina, sui moli o sui pontili. Durante la permanenza in porto è vietato l'uso dell'eventuale w.c. di bordo.

- 2) tutti i rifiuti dovranno essere scaricati esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti nelle strutture portuali;
- 3) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve avvisare immediatamente l'Ente Gestore e prendere immediatamente tutti i provvedimenti opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quante si trovino in loco;
- 4) ogni imbarcazione deve controllare, prima dell'ormeggio, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 5) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 6) il rifornimento di carburante alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente dalle stazioni di distribuzione di carburanti operanti sul lago di Como. E' vietato, nell'ambito delle strutture portuali, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema.
- 7) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 8) gli estintori di bordo devono essere rispondenti alle leggi e ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 9) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi immediatamente quanto possibile per lottare contro le fiamme, avvisando, nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili i Vigili del Fuoco e l'Ente Gestore, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento. Al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori d'incendio e, se possibile, anche il telefono. L'Ente Gestore o l'Autorità intervenuta, secondo il loro prudente apprezzamento, avranno facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dall'approdo. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi sono a carico dell'utente responsabile. Allo stesso competono gli oneri connessi al risarcimento dei danni arrecati a terzi e alle strutture portuali.

L'Ente Gestore avrà facoltà, in ogni momento, di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo per le necessarie verifiche, con potere di adottare provvedimenti nel caso di inosservanza delle norme suesposte.

Art. 21 – Attività non consentite all'interno delle strutture portuali

E' fatto divieto di manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche o aggiunte alle strutture esistenti. E' vietato inoltre far uso di ancore, gavitelli ecc., salvo casi di forza maggiore. All'interno delle strutture portuali non sono consentite le seguenti attività:

- a) nuotare, esercitare attività subacquea o di pesca;
- b) attività commerciali;
- c) esecuzione di riparazioni di rilievo sulle unità;
- d) esecuzione di prove motori e/o effettuazione di qualsiasi attività che possa provocare rumori molesti o scarichi inquinanti nelle acque del lago (lavaggio delle imbarcazioni con detersivi, uso dei servizi igienici di bordo, etc.),
- e) praticare sci nautico e windsurf.

Art. 22 – Responsabilità

L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità per furti, sottrazioni, danneggiamenti alle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino nelle strutture portuali, come pure per le attrezzature e le dotazioni di bordo.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Ente Gestore per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

L'assegnatario dell'ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o le propria imbarcazione dovessero arrecare alle persone, alle attrezzature e impianti delle strutture portuali, ovvero alle altre unità ormeggiate.

L'uso degli impianti delle strutture portuali dovrà avvenire, in ogni caso, sotto la completa e assoluta responsabilità dell'utente,

Art. 23 – Assicurazione

Tutte le unità di navigazione ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo di concessione dell'ormeggio, estesa, per le unità dotate di motore alla copertura per la responsabilità derivante da incendi contro terzi.

TITOLO IV – REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA

Art. 24 – Revoca

Le assegnazioni dei posti di ormeggio potranno essere revocate in qualsiasi momento in caso di forza maggiore ovvero qualora la Regione Lombardia dovesse revocare al Comune di Como la concessione delle strutture portuali per cause non imputabili al Comune di Como e/o all'Ente Gestore. In tal caso quest'ultimo provvederà a rimborsare parte del canone già versato, calcolata in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo.

Art. 25 – Decadenza

La violazione delle norme di cui ai precedenti articoli 10 (“Adempimenti degli assegnatari”) e 12 (“Norme generali”) comporterà l'automatica pronuncia di decadenza dall'assegnazione.

La decadenza potrà altresì essere pronunciata per gravi e reiterate violazioni delle norme previste dal vigente Codice della Navigazione, dal Regolamento per la navigazione interna, da altre leggi o regolamenti speciali vigenti in materia, nonché dalle altre norme contenute dal presente Regolamento, sempre che il fatto non costituisca diverso e più grave reato ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 3° marzo 1942 n° 327.

Art. 26 – Rinuncia

L'assegnatario potrà in qualsiasi momento rinunciare all'assegnazione, senza rimborso alcuno della quota di canone pagata e non goduta.

Art. 27 - Sanzioni

La violazione delle norme di cui agli artt. 11/bis, 11/ter e 11/quarter della L.R. n° 2/2000, comporta, oltre alla applicazione delle sanzioni penali laddove previste e l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte dell'Ente Gestore nel caso in cui lo stesso dovesse sostenere spese, anche l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai medesimi articoli.

Le violazioni degli obblighi e dei divieti, diversi da quelli previsti dagli articoli di cui al precedente comma e compresi negli articoli 13-14-16-18-19-20-21 del presente Regolamento, saranno sanzionate pecuniariamente in misura pari al 50% delle sanzioni previste dall'art. 11/ter punto 2 della citata L.R. 2/2000 e quindi in con un minimo di €. 50.000 ed un massimo di €. 500.000.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, previa esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato, entrerà in vigore contestualmente alla sottoscrizione della convenzione da stipularsi tra Regione Lombardia e Comune di Como ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 11 introdotto dalla legge regionale 14 gennaio 2000 n° 2.

Art. 29 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari. Le suddette variazioni dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale di Como con l'assenso della Regione Lombardia.